



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.4 del registro data <u>05/01/2018</u>	Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016 – PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI ENTI O SOCIETA', CONTROLLATE O PARTECIPATE, CHE SONO OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO PER IMPOSSIBILITA' DI REPERIRE LE INFORMAZIONI E DELL'INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO. PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.
--	---

L'anno duemiladiciotto addi cinque del mese di Gennaio alle ore 14,15 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco	_____	X
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco	<i>Caterina Riccotti</i>	
VINDIGNI Giorgio Giuseppe	Assessore	<i>Giorgio</i>	
PITROLO Viviana	Assessore	<i>Viviana Pitrolo</i>	
CARPINO Pasquale	Assessore	<i>Pasquale</i>	

Partecipa il v. Segretario Comunale Dott.ssa. **Valeria Drago**.

Assume la presidenza della seduta il V. Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi degli artt.147-bis e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario Dott.ssa G. M. Galanti in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi degli artt. 147-bis e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. **dichiarare** formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento per impossibilità di reperire le informazioni;
2. **dichiarare**, conseguentemente, che il Comune di Scicli non è tenuto alla redazione ed approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016;
3. **demandare** al Settore Entrate – Finanze la pubblicazione del presente atto sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione bilanci;
4. **demandare** al Settore Entrate- Finanze la trasmissione del presente atto alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
5. **trasmettere** il presente atto al Collegio dei Revisori;
6. **dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 02

Del 04/01/2018

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016 – PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI ENTI O SOCIETA', CONTROLLATE O PARTECIPATE, CHE SONO OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO PER IMPOSSIBILITA' DI REPERIRE LE INFORMAZIONI E DELL'INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO. PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

IL CAPO SETTORE

Visto l'art. 11 -bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II;

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.";

Considerato che quello relativo all'esercizio 2016 per il Comune di Scicli costituisce il primo anno di elaborazione del Bilancio consolidato;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni nella L. n. 160/2016, che recita:

"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo. La prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016"

Considerato che:

- il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Scicli attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2016;

Rilevato che il punto 3.1 del principio contabile allegato 4.4 al d. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, all'ultimo capoverso, testualmente dispone: "Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società,

controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 20/07/2017 avente ad oggetto la definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica -GAP- e del perimetro di consolidamento degli Enti, degli organismi strumentali, aziende e società controllate da includere nel bilancio consolidato del gruppo "Comune di Scicli" per l'esercizio 2016, ai sensi del principio contabile applicato 4/4;

Considerato che:

- per effetto della predetta deliberazione la **Società Ato Ragusa Ambiente SPA in liquidazione** è stata individuata quale componente del “Perimetro di Consolidamento” del Comune di Scicli;
- con nota prot. 23915 del 24/08/2017 il Comune di Scicli ha dato formale comunicazione alla predetta Società d'Ambito dell'inclusione della stessa nel proprio “Perimetro di Consolidamento”;
- con nota prot.25746, acquisita in data 14/09/2017, la Società Ato Ragusa Ambiente SPA in liquidazione ha comunicato di non appartenere, a suo avviso, tra gli Enti e gli Organismi rientranti negli obblighi di consolidamento;
- con nota prot. 36884 del 18/12/2017 il Comune di Scicli, in riscontro alla comunicazione prot. 25476, nel ribadire l'inclusione della stessa nell'obbligo di consolidamento, ha richiesto la trasmissione del bilancio di esercizio 2016 e della documentazione integrativa, ovvero, nel caso di mancata approvazione, dei dati di pre-consuntivo o del bilancio predisposto ai fini dell'approvazione, entro e non oltre il 21/12/2017, in considerazione del fatto che i termini di predisposizione ed approvazione del bilancio consolidato 2016 erano già ampiamente decorsi;
- con nota prot. 37977 del 28/12/2017 la Società Ato Ragusa Ambiente SPA in liquidazione ha comunicato l'impossibilità a trasmettere documentazione relativa al bilancio 2016 in quanto non ancora approvato dall'Assemblea dei soci;

Visti, altresì, i termini di trasmissione dei bilanci da parte degli Enti partecipanti così come definito dall'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 che recita testualmente: “ *I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato*”.

Vista la richiesta di parere inoltrata via mail a “*IFEL Fondazione ANCI - Dipartimento Finanza Locale*”, in data 21 dicembre 2017, con la quale si chiede se l'Ente può legittimamente prendere atto della mancata trasmissione dei dati dalla Società partecipata, dichiarando che, per tale motivazione, non procede all'approvazione del bilancio consolidato 2016, ovvero si chiede di indicare quale altra soluzione è ravvisabile per adempiere correttamente all'adempimento in questione;

Visto il riscontro pervenuto via mail da “*IFEL Fondazione ANCI - Dipartimento Finanza Locale*” in data 02 gennaio 2018, con il quale si specifica che “nel caso in cui i soggetti partecipati non abbiano redatto il bilancio di esercizio o il pre-consuntivo, fermo restando gli obblighi e le prerogative del Comune capo gruppo come socio dell'organo partecipato, il Comune adotterà una delibera in cui non risultano enti società controllate o partecipate oggetto di consolidamento per l'impossibilità di reperire le informazioni. L'Ente deve trasmettere a BDAP la delibera in parola;

Osservato che, sulla base di autorevoli contributi di studio pubblicati negli ultimi giorni, gli enti, anche in caso di assenza di obbligo di consolidamento, sono chiamati ad un doppio adempimento:

-il Consiglio comunale, con l'approvazione del rendiconto, deve prendere atto e dichiarare formalmente l'assenza di enti e società da consolidare. La competenza del Consiglio appare ineludibile in quanto organo competente, in base all'articolo 42 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad approvare bilanci e rendiconti e quindi, a dichiarare l'assenza di un obbligo riconducibile a tali materie;

- l'ente deve dare separata notizia di tale circostanza - distinta dal rendiconto - sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nella sottosezione bilanci. L'onere di pubblicità è funzionale a rendere effettiva l'azione di controllo sia da parte degli organi preposti che da parte dei cittadini, in quanto consente di ricondurre la mancata approvazione del consolidato non a una inerzia dell'ente quanto a una assenza dell'obbligo;

Rilevato ancora che, con la delibera di approvazione del rendiconto della gestione 2016 non è stata resa la dichiarazione circa l'inesistenza di società ed enti da sottoporre al consolidamento e, di converso, la non obbligatorietà dell'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, trattandosi del primo esercizio di applicazione della normativa sul bilancio consolidato;

Considerato che la mancata approvazione del bilancio consolidato comporterebbe, a carico degli enti inadempienti, l'applicazione della sanzione relativa al blocco delle assunzioni ex articolo 9, comma 1-quinquies, del d.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione da parte del Consiglio comunale della presa d'atto circa la non sussistenza dell'obbligo di approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 05/09/2017 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2016 (conto del bilancio e relativi allegati), esecutiva ai sensi di legge, e la delibera n. 90 del 28/12/2017 di integrazione del predetto rendiconto e che comprende lo stato patrimoniale e il conto economico;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 30/07/2017;
- il vigente P.T.P.C.T 2017/2019;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati:

1. di dichiarare formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento per impossibilità di reperire le informazioni;
2. di dichiarare, conseguentemente, che il Comune di Scicli non è tenuto alla redazione ed approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016;
3. di demandare al Settore Entrate – Finanze la pubblicazione del presente atto sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione bilanci;
4. di demandare al Settore Entrate- Finanze la trasmissione del presente atto alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori;

Il Responsabile del Settore Entrate - Finanze


dott.ssa G.M.Galanti

Parere di regolarità tecnica: sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità alla normativa vigente, si esprime parere favorevole alla adozione del presente provvedimento.

04/01/2018

Il Responsabile del Settore Entrate - Finanze



dott.ssa G.M.Galanti

Parere di regolarità contabile: si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza della delibera proposta alla normativa vigente ed ai principi contabili.

04/01/2018

Il Responsabile del Settore Entrate- Finanze


dott.ssa G.M.Galanti


L'Assessore al ramo
Giorgio Giuseppe Vindigni

Letto, confermato e sottoscritto:

IL V. SINDACO - PRESIDENTE
Delvine Sicoli

L'ASSESSORE ANZIANO
[Signature]



V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago
[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

II SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Cinzia Gambino)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:
è diventata esecutiva il 05/01/2018:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago
[Signature]